



Prot. n. 0158043  
del 31/07/2007

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della L.R. n. 13/1990 - Ampliamento di agriturismo.

**Il Comune**, in riferimento ad “una richiesta di Permesso di Costruire per lavori di AMPLIAMENTO DI AGRITURISMO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE”, chiede “se la L.R. 13/90 consente l’ampliamento di agriturismo mediante la realizzazione di nuova costruzione e cubatura”.

Il quesito posto **dal Comune** va affrontato, a parere di questo Servizio, facendo riferimento agli artt. 7 e 15 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale).

L’art. 7 stabilisce infatti che “possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento” (comma 1) e che “possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in un comune contiguo” (comma 2).

L’art. 7 precisa infine che “gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo” (comma 3).

L’art. 15 stabilisce a sua volta che “negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali”.

Dalle predette norme risulta quindi che per le attività agrituristiche possono essere utilizzati soltanto gli edifici esistenti, a carattere abitativo o meno, anche se non sono situati nel fondo coltivato dall’imprenditore agricolo e che gli eventuali interventi di recupero effettuati su di essi possono comportare aumenti di volumetria solo se ciò sia previsto e consentito dalla normativa urbanistica comunale vigente.

Non è quindi possibile realizzare nuovi edifici per adibirli all’attività agrituristica.

L’art. 6, comma 4, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, che faceva riferimento agli edifici utilizzati per attività agrituristiche, non è più in vigore, in quanto è stato abrogato dall’art. 26, comma 1, della medesima L.R. n. 3/2002.